

Codice A1610A

D.D. 18 gennaio 2019, n. 12

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. VENARIA REALE (TO) - NICHELINO (TO) - Richiedente: Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali. Intervento: Realizzazione di un percorso sensoriale nel parco Naturale la Mandria (Venaria Reale), un secondo piccolo percorso presso il Parco Naturale di Stupinigi (Nichelino). Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Elisa Olivero

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/...1286.../2018A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 31653/A1610A del 10/12/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: VENARIA REALE (TO), NICHELINO (TO)
Intervento: Realizzazione di un percorso sensoriale incentrato sul tema della foresta
planiziale presso la cascina Brero nel Parco Naturale la Mandria (Venaria Reale) e di
un secondo piccolo percorso sul tema dell'orto presso la sede del Parco Naturale di
Stupinigi (Nichelino)
Istanza: Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dall'Ente di gestione delle aree protette dei
Parchi Reali in data 10/12/2018, con nota prot. n. 4429 del 07/12/2018, per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in oggetto, da realizzare in zone
sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono, nell'ambito dell'attuazione
del programma Interreg ALCOTRA 2014-2020 Progetto "Nat.Sens, naturalmente, a
spasso con i sensi", in:

- percorso sensoriale di barefooting nei pressi della Cascina Brero, centro visita e
didattico del Parco La Mandria, in un'area prativa e boscata a Sud della
Cascina;

Classif. 11.100/...1286.../2018A/A16.000

- ulteriore percorso di collegamento nel bosco tra Cascina Brero e Cascina Rampa, prossima al Parco dei Tre Cancelli, con creazione di un percorso parallelo per mountain bike;
- intervento presso la sede del Parco di Stupinigi, con breve percorso di barefooting ed aree da gestire ad orti sensoriali ad incrementare attività già in essere rivolte ai disabili.

I suddetti interventi prevederanno principalmente:

- formazione di tratti di recinzione rustica in legno e tratti elettrificati anti-cinghiale;
- realizzazione di percorsi inerbiti e in stabilizzato;
- attrezzatura dell'area di partenza dei percorsi presso Cascina Brero, con illuminazione, pedane, armadietti e tettoia di copertura in legno e lamiera metallica verniciata;
- realizzazione di aree sosta e sistemazione di piazzole per allestimenti sensoriali;
- posa di pannelli esplicativi;
- realizzazione di canale lavapiedi;
- attrezzatura del percorso da fare a piedi nudi con vasche e strutture sensoriali;
- attrezzatura del percorso in bosco in stabilizzato con sistemazioni dei tratti con presenza salturaria di acqua;
- rifacimento di un ponticello in legno lungo il percorso in bosco;
- allestimenti di orti didattici;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gl'interventi in oggetto **non sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che i Comuni di Venaria Reale e Nichelino (TO) non risultano idonei all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

Classif. 11.100/...1286.../2018A/A16.000

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che gli interventi proposti, ricadenti all'interno delle aree tutelate rispettivamente con provvedimenti di dichiarazione d'interesse pubblico imposti con:

per il percorso sensoriale a Venaria Reale:

- DM del 31/03/1952 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta "La Mandria" sita nell'ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa";

per il percorso sensoriale a Nichelino:

- DM 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco";
- D.M. 02/05/1950 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di Nichelino";
- D.M. 19/09/1966 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano";

appaiono compatibili con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nei provvedimenti e risultano conformi con le specifiche prescrizioni d'uso riportate **rispettivamente** nelle schede A105, B073, A113, A115 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che gli interventi proposti appaiono compatibili con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett g) (territori coperti da foreste e boschi) e lett. f) del D.Lgs 42/2004 (percorso sensoriale a Venaria reale: Parco naturale La Mandria; percorso sensoriale a Nichelino: Parco naturale di Stupinigi),

tenuto conto che il progetto interessa un'area del Parco La Mandria caratterizzata da cascate storiche recuperate per fini didattici e collegate in un ambito di un paesaggio caratterizzato da formazioni seminaturali che, già in parte alterate da interventi antropici, gioveranno degli interventi di miglioramento selvicolturale e manutentivi in progetto recuperando anche una migliorata valenza paesaggistica,

tenuto conto che l'area a Stupinigi, a ridosso delle Cascine storiche è attualmente degradata e in stato di parziale abbandono e che l'attuazione degli

Classif. 11.100/...1286.../2018A/A16.000

interventi in progetto consentirà una migliore fruibilità della stessa e preso atto che la ghiacciaia verrà mantenuta,

tenuto conto che all'interno delle aree boscate verranno realizzati solo interventi di tipo selvicolturale con rimozione di piante morte e pulizia del sottobosco che non comporteranno riduzioni delle superfici boschive esistenti,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da **recare** pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione **possono essere** conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio **medesimo**, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Torino, 11 GEN 2019



Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio - Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bozano, 44
TORINO

Prot. 328-34-10.05/291

Risposta VS, prot. n.31653 del 10.12.2018
II.100/1286/2018A/A16.000

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica -
DESCRIZIONE: Comune: **VENARIA REALE (TO) - NICHELINO** - Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: **Realizzazione di un percorso sensoriale incentrato sul tema della foresta planiziale presso la cascina Brero nel Parco Naturale la Mandria (Venaria Reale) e di un secondo piccolo percorso sul tema dell'orto presso la sede del Parco Naturale di Stupinigi (Nichelino) =**
Indirizzo: III =
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 10.12.2018
Protocollo entrata richiesta n. 21563 del 21.12.2018
RICHIEDENTE: Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali =
Pubblico -
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (d.lgs.42/2004, art.146; DPR 31/2017) =
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: **PARERE VINCOLANTE**
Destinatario **REGIONE PIEMONTE TORINO =**
Pubblico.

In relazione all'oggetto di cui sopra, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **vista** la documentazione trasmessa da codesto Ente con nota prot. n. 31653 del 10 dicembre 2018, recepita agli atti d'Ufficio con prot. n. 21563 del 21 dicembre 2018; considerato che la località interessata dal progetto ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.; **vista** la relazione dell'Ufficio Tecnico incaricato ai sensi del comma 7 art. 146 del d. lgs. 42/04 e il Verbale della Commissione Locale del Paesaggio, e preso atto dell'accertamento conformità dell'intervento proposto alle previsioni e prescrizioni del PPR Piemonte; questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto di propria competenza, ritiene l'intervento compatibile sotto il profilo paesaggistico ed esprime parere **favorevole** alle seguenti condizioni:

- * che gli elementi lignei siano trattati con mordente color grigio-bruno.

Si ricorda che, qualora gli edifici del Parco Mandria interessati dall'intervento abbiano più di 70 anni, essi sono assoggettati a tutela monumentale ai sensi degli artt. 10/12 del d. lgs. 42/04 (nelle more della verifica di interesse culturale) e che le opere edili previste in edifici assoggettati a tutela sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Scrivente ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 42/04.

Si resta in attesa di trasmissione della copia del provvedimento autorizzativo finale.

